



COMUNE DI CALASETTA

C.A.P. 09011 ** PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE – IN MATERIA IGIENICO SANITARIA – DIVIETO DI BALNEAZIONE IN LOCALITÀ CUSSORGIA

IL SINDACO

Premesso che la Regione Autonoma Della Sardegna – ARPAS, dipartimento del Sulcis, Servizio Laboratorio Portoscuso ha inviato una nota avente ad oggetto “D.lgs. n. 116/08 art. 2/4 del DM 30.03.2010 – comunicazione di fuori norma balneazione” (prot. 6582 del 31.05.2018);

Considerato che tale nota sollecita immediata adozione di una ordinanza per divieto di balneazione perché ha riscontrato valori superiori alla norma di *escherichia coli* ed *enterococchi intestinali*, rilevati nel litorale della frazione di Cussorgia;

Appurata la particolare urgenza, peraltro attestata da una esplicita richiesta di emanare un divieto di balneazione proveniente dalla struttura pubblica appositamente preposta alla tutela della salute e dell’ambiente;

dato atto che, ancorché la stagione balneare non sia ancora iniziata, sussiste il rischio che taluno abbia contatti con le acque interessate senza conoscere il rischio rilevato;

ravvisata la sussistenza dell’urgenza di provvedere;

Visto l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l’art. 32 della legge n. 833/1978;

Visto il R.D. n. 1265/1934;

ordina

con decorrenza immediata, è vietata la balneazione sul litorale della frazione di Cussorgia, con riguardo particolare al tratto indicato dall’ARPAS che è compreso tra i punti:

- Inizio 1°448’879 E; 4°328’271 N e fine 1°448’879 E; 4°328’271 N
- Inizio 1°448’270 E; 4°328’509 N e fine 1°447’564 E; 4°328’154 N

la pubblicazione all’albo pretorio della presente ordinanza e la massima pubblicità possibile, soprattutto nel luogo interessato dal divieto;

la comunicazione in copia: all’organo richiedente; al Ministero della Salute; alla Regione Autonoma della Sardegna, tramite gli indirizzi di posta elettronica indicati dall’ufficio richiedente; alla Capitaneria di Porto di Calasetta; alla ASL n. 7 di Carbonia; al Comando Stazione Carabinieri di Calasetta; alla Polizia locale.

avverte

che la mancata osservanza a quanto disposto è sanzionabile ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale; che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso;

che contro il presente provvedimento può essere proposto:

ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034,

oppure, in via alternativa,

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

IL SINDACO
Ing. Antonio Vigo

